



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

All'On.le Ministro

SEDE

Adunanza del 9/4/2014

Il Consiglio Universitario Nazionale rende pubblico in data odierna il documento approvato nella adunanza del 12/2/2014 avente ad oggetto:

**“Proposte per la revisione delle procedure finalizzate all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale (Art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e D.M. 7 giugno 2012 n.76)”**

conseguente alla richiesta dell'allora Ministro On. Maria Chiara Carrozza.

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

sostiene pienamente l’esigenza, peraltro ampiamente condivisa in sede europea, di procedure per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale semplici e non comparative, in quanto solo preliminari alla partecipazione alle selezioni locali per il reclutamento dei professori universitari e perciò volte a consentire l’accesso ai concorsi ai soli candidati che abbiano raggiunto un sufficiente livello di maturità scientifica.

Tuttavia le procedure definite e messe in atto, ai fini dell’attribuzione, ai sensi dell’art.16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) hanno mostrato notevoli difficoltà applicative e significative carenze anche sul piano dell’efficacia della valutazione sia dei commissari sia dei candidati, forse anche per mancanza di chiarezza sulle finalità del processo.

Per quanto concerne le difficoltà applicative, e con riferimento ai soli aspetti di maggiore evidenza, si devono segnalare:

- a) La lentezza di una procedura basata su bandi annuali, successiva pubblicazione di criteri, tempi morti per consentire il ritiro delle candidature, accumulo simultaneo di grandi numeri di candidature, per valutazioni che in realtà non dovrebbero essere comparative;
- b) La complessa e talvolta difficile verifica del soddisfacimento di un ampio spettro di criteri e la necessità di valutare numerosi, e talvolta ridondanti, parametri.

Per quanto concerne le carenze nell’efficacia della valutazione si devono segnalare:

- a) L'utilizzo di raggruppamenti disciplinari spesso disegnati soltanto sulla base di vincoli numerici e in ogni caso concepiti dal Consiglio Universitario Nazionale prima dell'attuale normativa e con ben diversa finalità;
- b) La ristrettezza numerica e la composizione casuale delle commissioni, che vedono spesso assenti alcune competenze necessarie alla valutazione analitica di soggetti operanti in settori scientifico-disciplinari diversi;
- c) L'individuazione di parametri quantitativi di difficile e discutibile misurabilità e di natura talvolta opinabile, facile oggetto di contestazioni in termini di metodo e di merito.
- d) la prescrizione di valori di soglia dei parametri che sono stati definiti in modo astratto (come mediane) e quindi non sono sensibili alla diversa natura, composizione e qualità assoluta delle aree e dei settori (violando in ciò anche la lettera della l. n. 240/2010 ove si richiedeva la definizione di criteri e parametri differenziati per area disciplinare).

Per ovviare ai problemi sopra elencati, e nell'intento di rafforzare il modello dell'ASN, senza peraltro interrompere allo scadere del primo biennio la procedura di abilitazione, della quale deve essere comunque assicurata la continuità, il CUN ritiene urgente un intervento di revisione normativa articolato sui seguenti capisaldi:

- a) Ridefinizione funzionale dei settori disciplinari e concorsuali e dei macrosettori (come del resto già previsto dalla normativa), con particolare attenzione ai casi in cui tale operazione risulti motivata dalle contraddizioni emerse nelle attuali procedure;
- b) Eliminazione dei bandi come sistema di attivazione delle procedure. Introduzione di una procedura "a sportello": ciascun candidato dovrebbe avere la possibilità di presentare la propria domanda in qualunque momento e per una sola volta durante il biennio di operatività di ciascuna commissione, a partire dal momento della pubblicazione dei criteri di valutazione, con validità biennale, e fino a tre/quattro mesi prima della scadenza della commissione;
- c) La commissione dovrebbe concludere la valutazione di ciascun candidato entro due/tre mesi dalla data di ricevimento della domanda, trovandosi ad operare con gradualità su un numero ridotto di domande a ogni seduta. Questa soluzione renderebbe più facile anche la gestione dell'iter di abilitazione dei ricercatori a tempo determinato di tipologia b) che altrimenti, giunti al termine del rapporto contrattuale, rischierebbero facilmente di essere soggetti a un lungo ritardo nella possibile immissione in ruolo come professori associati.
- d) Importante allargamento numerico nella composizione delle commissioni, con inclusione delle competenze relative a tutti i settori disciplinari, che dovranno essere ridefiniti, pur con la flessibilità necessaria al fine di salvaguardare le specificità che risultino ineludibili.
- e) Ipotesi di spostamento del livello dell'abilitazione ai macrosettori, opportunamente ridefiniti. Questa previsione è conseguenza della normativa attuale che estende la spendibilità dell'abilitazione ottenuta in un settore concorsuale a tutto il relativo macrosettore.
- f) Introduzione, accanto al rispetto di un criterio di attività scientifica dei professori (ai sensi dell'art.6 c. 7 della l. n.240/2010), di un meccanismo elettivo di preselezione dei sorteggiabili a commissario, almeno nei casi in cui la numerosità del settore lo consenta.
- g) Eliminazione dell'obbligatorietà del commissario OCSE, il cui ruolo sembra essersi dimostrato del tutto superfluo (oltre che oneroso) in fase di abilitazione, non solo nel caso delle discipline più internazionalizzate, ma anche (sia pure per motivi diversi), in quello delle discipline più fortemente e legittimamente ancorate alla tradizione culturale nazionale. Tale presenza andrebbe invece ulteriormente valorizzata nella formazione delle commissioni locali di selezione.

- h) Introduzione di soglie minime di attività scientifica necessarie all'ottenimento dell'abilitazione, definite in termini assoluti e non grazie ad automatismi correlati a ipotetiche medie. Le soglie dovrebbero essere individuate per ciascuna disciplina (prevedendo un adeguato confronto con gli esperti della stessa), tenendo conto ove necessario anche dell'articolazione interna delle discipline.
- i) Attribuzione alle commissioni di abilitazione del compito di valutare (sempre "a sportello") le richieste di chiamata diretta ai sensi dell'art.1 co.9 della l. n. 230/2005 (e successive modificazioni), superando il singolare dualismo attualmente esistente e recuperando al tempo stesso efficacia operativa e garanzia di rispetto degli standard qualitativi.
- j) Previsione del riconoscimento (sempre "a sportello", e con procedura rapida e standardizzata) delle abilitazioni estere (almeno in ambito UE) da parte delle commissioni di abilitazione nazionale
- k) Unificazione e chiarificazione dei criteri di equipollenza dei titoli e posizioni estere sia ai fini delle chiamate dirette sia ai fini della partecipazione ai concorsi ai sensi dell'art. 18 della l.n.240/2010.

#### IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

auspica pertanto, e con forza, che si introducano le modifiche necessarie a rendere la ASN un efficace strumento di preselezione di candidati per concorsi locali e rinnova la piena disponibilità a fornire ogni contributo che il Ministro ritenesse di acquisire.

IL PRESIDENTE  
